



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI BOLOGNA
 SEZIONE IV CIVILE
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice dott. Michele GUERNELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile – iscritta al n. 21519/2008 del Ruolo Generale –

promossa da :

G. M. elettivamente domiciliata in Bologna
 Strada Maggiore 20 presso lo studio degli avv. Susanna Zaccaria e Simone
 Trerè che lo rappresentano e difendono, come da mandato a margine del
 ricorso in opposizione all'esecuzione Attore opponente
 nei confronti di

) S.N.C. DI

elettivamente

domiciliata in Bologna via presso lo studio dell'avv.

i che la rappresenta e difende come da mandato a margine della
 comparsa di costituzione e risposta - Convenuta opposta

Nel giudizio avente ad oggetto: "opposizione all'esecuzione (art. 615
 2° co. c.p.c.) immobiliare"

Deciso sulle seguenti **CONCLUSIONI**:

Per parte attrice: come da foglio allegato al verbale di udienza del
 4.2.2010

Per parte convenuta: come da foglio allegato al verbale di udienza

TELEFONO: ...
 N. 1544/2010
 N. 1300/2010
 N. 1585/2010
 Oggetto: Oppos.
 Liere, elezioni
 Lore
 DATA E ORARIO PARTITA:
 4-3-2010

it

MO

AJJ 20-10/10

del 4.2.2010

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L'opponente, socio della S.N.C., contesta il diritto della opposta, portatrice di sentenza provvisoriamente esecutiva nei confronti della predetta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti (iniziata con pignoramento immobiliare, RGE 503/07) per violazione del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c., essendovi a suo dire capienza del patrimonio sociale in relazione al credito precettato (euro 16.088,64), il cui importo deve inoltre a suo dire ritenersi non dovuto per IVA ed altre voci o errati calcoli inerenti le pretese spese legali (complessivi euro 2.334,47); con richiesta del relativo accertamento negativo e di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 2 co. c.p.c. .

La convenuta opposta deduce di aver previamente e inutilmente tentato pignoramento mobiliare sulla s.n.c., e comunque la certa incapacienza del patrimonio della stessa, costituito da immobile pluripotencato e un veicolo di scarso valore.

2. La domanda è sostanzialmente fondata.

Invero, come osservato dal Collegio in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c. (con ordinanza che ha sospeso il procedimento; i relativi fascicoli, compresi quelli di parte, sono stati acquisiti), l'immobile sociale è gravato da un'ipoteca di primo grado per un mutuo il cui debito residuo (si vedano le quietanze e l'attestazione di regolare pagamento, doc. 3 attore) è di circa 16.700 euro in linea capitale all'aprile 2009 (originario capitale di euro 48.000), e di un'ipoteca di secondo grado di [redacted] per euro 1.190,22 di capitale (iscritta nel 2005). L'immobile fu rogitato per euro 38.750 nel 2002 (vano ad uso negozio di mq 21 a

Casalecchio di Reno), ma è plausibile un suo aumento di valore (secondo la valutazione media della Agenzia del Territorio nel 2008, euro 54.600, doc. 8 attore), sicché allo stato non può dirsi raggiunta la prova certa – che andava fornita dal creditore precedente, Cass. 2003/7000, Cass. 4810/84, 4752/84 - della incapienza del predetto immobile (d'altronde ipotecato dalla banca per oltre 80.000 euro, quindi tenendo presente una valutazione non sproporzionata rispetto al valore stimato dalla banca stessa anche in relazione al credito erogato, di originari 48.000 euro) e conseguentemente del patrimonio sociale, che andava preventivamente escusso non solo dal punto di vista mobiliare (pur considerata l'insufficienza dei mobili reperiti e tenuta presente la difficoltà di reperire il veicolo che pure risulta intestato, di valore presuntivamente non trascurabile).

Restano assorbite le ulteriori questioni sulle voci per spese legali ed IVA asseritamente non dovute; si respinge la domanda inerente la responsabilità aggravata, non potendo conoscere ex ante il creditore precedente la situazione inerente il mutuo ipotecario e non essendosi dimostrato il danno nell'an e nel quantum.

3. Sussistono giusti motivi, consistenti nel rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata e in quanto esposto sulle iscrizioni inerenti l'immobile e la situazione del credito della banca, non conoscibile dal creditore precedente, per compensare integralmente le spese.

P. Q. M.

definitivamente decidendo – disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione –

Am. Trece
n. 1 copl
n. 4 lacciate cias
uso oppell
urgenti
Diritti € 10.62
29 OTT 2010

L'Assistente Giudiziario
M. Boneri

M

1. dichiara la violazione da parte del creditore procedente del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. e conseguentemente l'insussistenza del diritto della convenuta S.N.C.) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. G M.

- 3. rigetta le ulteriori domande dell'attore nei confronti della convenuta;
- 4. compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Bologna, 3 maggio 2010.

Il Giudice estensore

M. Franchi

Sentenza consegnata in Cancelleria il 4.5.2010

M. Franchi

IL CASO.it

Tribunale di Bologna
Dipartimento di Cancelleria

20 MAG. 2010



IL CANCELLIERE
(Firma)